

"I Senatori delle Autostrade"

VE-PD A4-A57

SODALIZIO DI PROMOZIONE CULTURALE DI IMPEGNO, DI UTILITÀ SOCIALE E DEL TEMPO LIBERO

ai sensi della legge 11 agosto 1991, n.266

Allegato "A"

STATUTO

ART. 1 - Denominazione e sede

E' costituito, in piena adesione ai principi della Costituzione Italiana, nel rispetto e per gli effetti del Codice Civile ed ai sensi della legge 266/91, il **Sodalizio denominato "I SENATORI DELLE AUTOSTRAD E VE-PD A4-A57"** -, di Promozione Culturale, di Impegno, di Utilità Sociale e del Tempo Libero, d'ora in poi indicato anche semplicemente come Sodalizio.

Il Sodalizio ha sede in Padova (Pd), in Via Colonnello Piccio, n.72, int3. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 – Statuto, efficacia, interpretazione

Il Sodalizio **"I SENATORI DELLE AUTOSTRAD E VE-PD A4-A57"** -, è apolitico e aconfessionale, ed ha come principi informatori, circoscritti nello statuto sociale che è parte integrante del presente atto costitutivo: *l'assenza di fini di lucro, *l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, * la democraticità della struttura, *l'elettività, * la gratuità delle cariche associative, *la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, * la sovranità dell'Assemblea, *

Il sodalizio è disciplinato dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi, delle leggi regionali italiane di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico italiano in vigore.

L'Assemblea dei soci delibera il Regolamento Interno di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più in particolare.

Lo statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all'organizzazione. Costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione medesima ed è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri delle preleggi al codice civile italiano.

ART. 3 – Finalità e scopi - Durata

Il Sodalizio **"I SENATORI DELLE AUTOSTRAD E VE-PD A4-A57"** - persegue esclusivamente scopi, finalità e tipo di cultura, di solidarietà, di tradizioni, di impegno e utilità sociale, ricreativi, senza alcuno scopo di lucro.

Promuove ogni azione e attività tendente:

- - alla partecipazione dei dipendenti ed ex dipendenti della società C.A.V. e della Soc. delle Autostrade di Venezia e Padova alla vita sociale con eventi, manifestazioni, convegni, dibattiti, pubblicazioni, ricerche, studi, atti e iniziative per tenere vivo il ricordo delle citate società che, tramite i valori etici e professionali espressi da ogni singola risorsa umana che hanno determinato e continuano a determinare preziose funzioni, attività e strumenti per lo sviluppo del territorio servito;

Il Sodalizio, per il conseguimento delle finalità sociali e per assicurare una maggiore efficacia delle proprie azioni e attività potrà altresì:

- aderire ad altri organismi aventi oggetto e scopi analoghi, affini e/o, comunque, connessi ai propri sia direttamente che indirettamente;
- compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione, per il potenziamento del movimento associativo e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e/o all'ammodernamento gestionale ai sensi delle norme legislative italiane in vigore, modificative ed integrative ed eventuali fondi di previdenza interna a totale beneficio dei soci e degli aderenti.

Il Sodalizio ha durata illimitata nel tempo, salvo il diritto di recesso dei soci.

ART. 4 – Soci

Sono da considerarsi Soci:

- **Fondatori** – coloro che partecipano sostanzialmente alla costituzione del Sodalizio e del fondo originario finanziario del sodalizio medesimo, versando una quota prestabilita in comune accordo;
- **Ordinari** – coloro che subentrano successivamente alla costituzione, si iscrivono e versano la quota di iscrizione e quelle annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo del Sodalizio;
- **Sostenitori** – coloro che, pur non partecipando attivamente alla vita del Sodalizio, condividono le finalità e gli scopi dello stesso, lo sostengono socialmente e finanziariamente;

La qualifica di Socio Ordinario si ottiene previa presentazione di domanda al Consiglio Direttivo, che giudica sull'ammissione del candidato.

I Soci sono tenuti al versamento della quota associativa annuale decisa dal Consiglio Direttivo.

ART. 5 - Diritti e doveri dei soci e degli aderenti

Tutti i soci e gli aderenti godono di pari dignità e partecipano alla vita del Sodalizio con parità di diritti e doveri, fatti salvi quelli derivanti dalle cariche elettive.

I soci e gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività del movimento associativo e di controllarne l'andamento;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario e di consultare i verbali.

Hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e il regolamento interno;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 6 - Perdita della qualifica di socio

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'aderente **al Sodalizio** che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto.

ART. 7 - Gli organi sociali

Sono organi **del Sodalizio**:

- Assemblea dei soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente e Vice Presidente
- Segretario Generale
- il Tesoriere
- il Collegio dei Revisori dei Conti

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito.

ART. 8 - L'assemblea

L'assemblea è composta da tutti i soci ed aderenti all'organizzazione ed è l'organo sovrano. L'assemblea è presieduta dal Presidente **del Sodalizio** o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun socio.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento del sodalizio.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone che saranno espresse con voto segreto.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale e conservato presso la sede del movimento associativo, in libera visione a tutti i soci.

ART. 9 - Compiti dell'Assemblea

L'assemblea deve:

- approvare il conto consuntivo e preventivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività del Sodalizio;
- approvare il Regolamento Interno;
- eleggere e revocare il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Generale, il Tesoriere e gli altri membri del Consiglio Direttivo, nonché il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
- deliberare su quant'altro demandate per legge o per statuto o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ART. 10 - Convocazione

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

Negli altri casi su convocazione del Presidente **del Sodalizio**, anche su domanda motivata e/o su richiesta firmata da almeno un decimo dei soci e/o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione e/o anche per posta elettronica all'indirizzo internet di ciascun socio.

ART. 11 - Assemblee Ordinaria-Straordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o in delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto **del Sodalizio** con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (*tre quarti*) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (*tre quarti*) degli associati, secondo le prescrizioni delle leggi in vigore.

ART. 12 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione **del Sodalizio** ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea dei Soci alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato e composto da un numero dispari da 3 (*tre*) a 7 (*sette*) componenti, eletti dall'assemblea tra i soci e aderenti, per la durata di anni 3 (*tre*) e sono rieleggibili anche per gli ulteriori mandati. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente del Sodalizio è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea dei soci assieme agli altri componenti il Consiglio Direttivo medesimo.

ART. 13 - Il Presidente e il Vice Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente **il Sodalizio** e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'assemblea dei soci tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea dei soci, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente del Sodalizio convoca l'assemblea per la elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea Soci ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 14 - Il Segretario Generale

Al Segretario Generale sono devolute tutte le funzioni e compiti amministrativi, di rapporti interni ed esterni, degli affari della segreteria, della tenuta dei libri soci e delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo, della esecutività e controllo degli atti del Consiglio Direttivo e delle Assemblee dei soci.

Provvede, inoltre, a tutte le attività gestionali e di qualsiasi altra natura relative alla conduzione ed all'andamento generale degli uffici e di quello particolare della segreteria.

ART. 15- Il Tesoriere

Il Tesoriere responsabilmente:

- **adempie a tutte le formalità ed a qualsiasi operazione contabile- amministrativa relativa al Sodalizio, nonché con firma congiunta con il Presidente, provvede a tutte le operazioni economiche-finanziarie e quelle occorrenti per l'ordinaria amministrazione;**
- **cura la tenuta dei libri contabili e fiscali e predispose i bilanci consuntivo e preventivo per la presentazione al Consiglio Direttivo;**
- **sostiene, assiste e controlla tutti gli atti delle gestioni delle attività varie promozionali del movimento associativo;**
- **esegue gli ordini ed i deliberati afferenti l'amministrazione emanati dal Presidente del Sodalizio e dal Consiglio Direttivo;**
- **prepara con il Segretario Generale ogni altro budget economico relativo a singole e/o annuali manifestazioni e/o azioni e attività similari indicate o predisposte dal Consiglio Direttivo.**

ART. 16 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall'Assemblea dei soci, mentre gli altri componenti vengono nominati dal Consiglio Direttivo e ratificati dall'assemblea dei soci.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti.

I Revisori restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione dei bilanci relativi al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo contabile e può essere composto anche da revisori contabili non soci .

ART. 17 - Risorse economiche - I beni

Le risorse economiche **del Sodalizio** sono costituite da:

* contributi dei soci;

* contributi di enti privati, istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e/o progetti;

* donazioni ;

entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio.

I beni **del Sodalizio** sono beni immobili e beni mobili. I beni, sia immobili che mobili, possono essere acquistati dal Sodalizio e sono ad esso intestati.

I beni immobili ed i mobili, che sono collocati nella sede dell'organizzazione, sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede del sodalizio e può essere consultato dai soci e aderenti.

ART. 18 - Divieto di distribuzione degli utili

Il Sodalizio "I Senatori delle Autostrade Ve-Pd A4-A57 " ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni similari.

Il Sodalizio ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 19 - Proventi derivanti da attività marginali

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio **del Sodalizio**.

L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie del Sodalizio e con i principi delle leggi in vigore e regolanti la materia.

ART. 20 - Bilancio

I documenti di bilancio consuntivo e di previsione **del Sodalizio** sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

I bilanci consuntivo e di previsione sono predisposti dal Consiglio Direttivo e vengono approvati dall'Assemblea Ordinaria dei soci entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce particolarmente quello consuntivo.

ART. 21 – Responsabilità

Gli aderenti che prestano attività di servizio volontario sono assicurati per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi delle leggi in vigore e regolanti la materia.

ART. 22 - Scioglimento - devoluzione del patrimonio – disposizioni finali

Lo scioglimento **del Sodalizio** è deliberato dall'Assemblea Straordinaria col voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati. In caso di scioglimento, di cessazione ovvero di estinzione del Sodalizio, i beni che residuano, dopo l'esaurimento della liquidazione, saranno devoluti ad altri movimenti associativi operanti in identico e/o analogo settore.

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

“Senatori delle Autostrade”

VE-PD A4-A57

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE CULTURALE
DI IMPEGNO, DI UTILITÀ CULTURALE E SOCIALE E DEL TEMPO LIBERO

ai sensi della legge 11 agosto 1991, n.266

Allegato “B”

REGOLAMENTO INTERNO

Premessa

Il presente Regolamento Interno è il documento applicativo dello Statuto e, pertanto, deve essere considerato come supporto complementare allo stesso per le attuazioni delle attività relative agli scopi e finalità associative. Il compendio degli articoli assomma:

- il chiarimento delle norme dello statuto sociale fornendo, nel rispetto della lettera e dello spirito, una interpretazione autentica;
- la precisazione degli adempimenti procedurali ed esecutivi laddove la norma si limita alla enunciazione del principio;
- la fornitura delle indicazioni esecutive che non sono state esplicitate nel testo statutario.

ART. 1 – Soci

Tesseramento e Iscrizione

L'iscrizione all'Associazione è libera, salvo quanto specificato nello Statuto.

La domanda di iscrizione deve essere presentata utilizzando l'apposito modulo compilato in ogni sua parte e firmato dal richiedente.

Le domande dovranno essere inoltrate alla Segreteria dell'Associazione, a mezzo posta, oppure consegnate a mano ad un qualsiasi membro del Consiglio Direttivo da parte dell'aspirante socio o di un socio già iscritto.

All'atto della ricezione della domanda la Segreteria provvederà alla trasmissione della domanda ai membri del Consiglio Direttivo che si pronuncerà in merito, non necessariamente in seduta plenaria, con esito definitivo e vincolante.

La Segreteria quindi registrerà l'esito della consultazione e provvederà al protocollo della domanda ed all'iscrizione del nuovo socio sul Libro dei Soci.

Rinnovo

Per il rinnovo delle adesioni si procederà d'ufficio alla ricezione da parte della Segreteria dei versamenti delle quote sociali dei singoli soci.

La registrazione dei versamenti e la trasmissione alla Segreteria sarà effettuata dal Tesoriere.

Non esiste alcuna differenza, in termini di diritti e doveri all'interno dell'Associazione fra un Socio Ordinario ed un Socio Ordinario Sostenitore.

Ammissione

Sono Soci dell'Associazione:

* I dipendenti e ex dipendenti in quiescenza della Società delle Autostrade di Venezia e Padova SpA e della Concessioni Autostradali Venete SpA;

* I dipendenti e ex dipendenti in quiescenza della Polizia Stradale (specialità della Polizia di Stato);
che , indipendentemente dalle condizioni personali (*di sesso, religione, cultura e condizioni sociali*), condividendo le finalità dell'Associazione stessa si impegnano gratuitamente e concretamente per realizzarle con spirito di solidarietà.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il proprio diritto di recesso.

Albo dei Soci Onorari

E' istituito l'Albo dei Soci Onorari per:

- persone che, pur non essendo riscontrabili nel precedente paragrafo "Ammissione", si siano, in particolar modo, distinte nella realizzazione, nella gestione e nella valorizzazione del servizio autostradale.

Questi, partecipano alle iniziative del Sodalizio, sono esonerati dal versamento di quote sociali annuali ed hanno diritto di voto.

ART. 2 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea Ordinaria dei Soci viene convocata dal Presidente dell'Associazione una volta l'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea Straordinaria dei Soci viene convocata dal Presidente dell'Associazione ogni volta che lo si ritenga opportuno, ovvero quando ne faccia richiesta scritta almeno un quinto dei Soci. In questo secondo caso, il Presidente dell'Associazione è tenuto a convocare l'Assemblea dei soci entro 60 (*sessanta*) giorni dal ricevimento della richiesta suddetta, salvo che entro tale periodo sia già stata convocata una Assemblea Ordinaria, che in tal caso potrà validamente sostituire l'Assemblea Straordinaria richiesta.

Di tali convocazioni deve essere data notizia a tutti i Soci, con le modalità e nei tempi previsti dallo Statuto.

Il primo atto dell'Assemblea sarà la costituzione di un Consiglio Direttivo, che dovrà necessariamente comprendere il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario Generale, il Tesoriere.

La correttezza dei requisiti formali per partecipare all'Assemblea è verificata dal Presidente o da un Consigliere all'uopo delegato dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea, su indicazione del Presidente, nomina un Segretario verbalizzante tra i presenti.

L'Assemblea, Ordinaria e/o Straordinaria che sia, delibera con la maggioranza semplice dei presenti, salvo che nei casi specifici previsti dallo Statuto e/o dal Regolamento Interno.

Il Presidente dell'Assemblea:

- è responsabile della validità della seduta;
- fa osservare le norme dello Statuto e del presente Regolamento Interno;
- dà la parola, dirige e modera la discussione, stabilisce l'ordine delle votazioni;
- chiarisce il significato del voto e ne annuncia i risultati, mantiene l'ordine.

Il Segretario verbalizzante:

- * redige il verbale delle Assemblee, quando non è necessario la presenza di un notaio;
- * tiene nota degli iscritti a parlare;
- * dà lettura delle proposte e dei documenti;
- * procede agli appelli nel caso di votazioni nominali;
- * tiene nota delle deliberazioni

Gli Scrutatori:

- * predispongono il necessario per le votazioni e assicurano la regolarità delle operazioni di voto;
- * procedono al conteggio dei voti espressi e ne comunicano il risultato al Presidente dell'Assemblea;

Non sono ammessi a partecipare i Soci che non abbiano adempiuto agli obblighi previsti dallo Statuto, dal presente Regolamento interno e/o da deliberati Assembleari e Consiliari.

In particolare costituisce divieto assoluto di partecipazione non essere in regola con i versamenti della quota associativa.

ART. 3 - Collaboratori Volontari

I Collaboratori volontari che partecipano alla vita dell'Associazione devono condividere le finalità e gli scopi dell'organismo associativo. Essi:

* possono ricevere solo rimborsi per le spese effettivamente sostenute e debitamente documentate per lo svolgimento di attività programmate e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo;

ART. 4 - Approvazione dei Programmi e del Bilancio

Le deliberazioni dell'Assemblea sulla relazione del Consiglio Direttivo e sul rendiconto consuntivo avvengono con votazione separata. La relazione deve illustrare l'attività svolta in merito ai programmi a suo tempo approvati dall'Assemblea ed i risultati conseguiti nel corso dell'esercizio, anche per mezzo di eventuali altre strutture controllate o promosse dall'Associazione.

La nota integrativa deve illustrare:

* le poste di bilancio, con particolare riguardo alle variazioni intervenute nella consistenza patrimoniale e all'andamento dei flussi finanziari;

* la situazione degli affidamenti e delle garanzie prestate e ricevute;

* i fatti rilevanti verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio;

* gli adempimenti connessi all'esatta applicazione della normativa sulla privacy e della sicurezza.

L'Assemblea delibera l'utilizzo di eventuali avanzi, fermo restando il divieto di distribuire utili, anche in modo indiretto, e/o la copertura di eventuali disavanzi.

ART. 5 - Cariche Sociali

Eleggibilità – Incompatibilità

Per aspirare a ricoprire le cariche sociali è necessario:

* essere Socio dell'Associazione ed essere in regola con le quote associative. Fanno fede idonee certificazioni del Presidente dell'Associazione medesima;

Per concorrere alla carica di membro del Collegio dei Revisori dei Conti possono partecipare Soci e non Soci di provata esperienza contabile amministrativa, associativa e doti di imparzialità e di etica morale.

E' fatto divieto ai titolari di cariche sociali di partecipare alla discussione ed alla relativa votazione su argomenti che riguardino, sia direttamente che indirettamente, interessi propri.

Le elezioni di non Soci alla carica di Revisore dei conti avvengono con le stesse modalità previste per i Soci.

Decadenza e Sospensione

Il componente elettivo che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto, con delibera motivata dal corrispondente Organo di appartenenza, dandone sempre comunicazione al Consiglio Direttivo che, a sua volta, ne fornirà notizia alla prima Assemblea dei Soci.

Sostituzione

In ogni Organo Elettivo, in caso di mancata accettazione della carica, di dimissioni o di decadenza per qualsiasi motivo di uno o più componenti, il posto vacante viene ricoperto, per sostituzione, attingendo ai primi dei Soci non eletti del rispettivo organo.

Nel caso in cui non sia possibile attingere ai non eletti, si procederà, nella prima Assemblea utile, ad elezioni suppletive. Il componente subentrante resta in carica fino alla scadenza del mandato del membro sostituito.

Nel caso in cui le sostituzioni da operare, per qualunque causa esse si rendano necessarie, siano superiori alla metà più uno del numero dei componenti fissati per la composizione dei rispettivi Organi Collegiali, si dovrà procedere a nuove elezioni per il rinnovo integrale dell'intero Organo, convocando, a tal fine, l'Assemblea dei Soci entro 30 (*trenta*) giorni dal verificarsi di tale condizione.

Ciò non si applica alla carica di Presidente dell'Associazione che, essendo Organo eletto direttamente dall'Assemblea dei Soci e di diritto essere il Presidente del Consiglio Direttivo, mantiene la carica, tranne in presenza di proprie dimissioni.

Anche in tal caso i componenti chiamati all'integrale rinnovo dell'Organo Collegiale, restano in carica fino alla scadenza del mandato dell'Organo sostituito.

La durata in carica di tutti gli Organi Collegiali, fissata dalle norme statutarie, è identica.

Al fine di impedire uno sfasamento temporale tra i vari Organi e/o i singoli componenti eletti, i mandati, a prescindere dalla data di elezione dell'intero organo e/o singoli componenti, cessano, comunque, tutti congiuntamente alla loro scadenza naturale.

Gratuità delle cariche

Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite. Sono rimborsabili soltanto le spese effettivamente sostenute e debitamente documentate connesse all'esercizio della carica.

Gli eventuali compensi professionali per i Revisori dei Conti non Soci devono essere deliberati dal Consiglio Direttivo al lordo di ogni e qualsiasi ritenuta della quale sia fatto obbligo all'Associazione.

ART. 6 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri compreso fra 3 (*tre*) e 7 (*sette*) e viene eletto dalla Assemblea Ordinaria dei Soci, con maggioranza assoluta dei partecipanti e/o con le modalità ritenute opportune dall'Assemblea stessa.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per 4 (*quattro*) anni. I membri possono essere rieletti.

In caso di dimissioni di uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo resta regolarmente in carica.

Il Consiglio Direttivo, entro 30 (*trenta*) giorni dal recepimento della comunicazione, è tenuto a dare comunicazione ai Soci.

Nel caso in cui il numero dei membri dimissionari sia superiore al numero di quelli rimasti in carica, viene considerato dimissionario tutto il Consiglio Direttivo, che sarà pertanto tenuto a convocare una Assemblea Straordinaria dei Soci, entro 60 (*sessanta*) giorni, per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Per questo periodo, il Consiglio Direttivo resta comunque in carica, anche in composizione ridotta, per il disbrigo degli affari correnti e per eventuali emergenze.

I Soci possono richiedere una Assemblea Straordinaria per deporre prima del tempo un Consiglio Direttivo ritenuto inadeguato. E' necessario, pertanto, che ne faccia richiesta scritta almeno un 1/5 (*un quinto*) dei Soci. Il Consiglio Direttivo è tenuto a convocare l'Assemblea entro 60 (*sessanta*) giorni dal ricevimento della richiesta suddetta, salvo che entro tale periodo sia già stata convocata una Assemblea Ordinaria.

Unica condizione necessaria della eleggibilità nel Consiglio Direttivo è l'appartenenza all'Associazione in qualità di Socio.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con l'intervento della metà più uno dei suoi membri e delibera validamente con la maggioranza semplice degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Funzionamento e Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni sei mesi, con le modalità stabilite dallo Statuto.

In alternativa, è facoltà degli Organi Sociali stabilire le date ed i tempi delle riunioni secondo un calendario fisso preventivamente concordato.

In questo caso, l'ordine del giorno deve essere inviato o depositato presso la sede del Sodalizio almeno 24 (*ventiquattro*) ore prima della riunione. La forma e la data della convocazione devono essere sempre espressamente riportati nel verbale di seduta.

Il Consiglio Direttivo, per il conseguimento delle finalità dell'Associazione, oltre a quanto espressamente indicato dallo Statuto:

- * definisce le linee politico-associative di indirizzo, di proposte, di attuazione degli scopi e finalità sociali;
- * delibera l'ammissione di nuovi Soci e l'esclusione motivata dei Soci, secondo le modalità statutarie;
- * convoca, su invito del Presidente, l'Assemblea dei Soci e ne indica l'ordine del giorno;
- * promuove azioni positive atte a favorire il rinnovamento dei rappresentanti in seno agli Organi Collegiali;
- * propone all'assemblea dei Soci l'ammontare della quota sociale annuale e degli eventuali contributi obbligatori dei Soci;
- * esamina ed approva le relazioni dei lavori svolti dalle Commissioni nonché i piani di organizzazione e di attività da esse proposti;
- * propone all'Assemblea l'utilizzo di avanzi e/o di copertura dei disavanzi della gestione economica del movimento associativo;
- * adotta, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, lo schema di bilancio predisposto da enti e/o istituzioni secondo le norme o disposizioni di legge in vigore e/o successive;
- * può stabilire le autonomie di spesa e/o di impegno di spesa assegnate al Presidente, determinandone l'importo singolo ed il valore complessivo, fissando altresì un periodo temporaneo definito;
- * delibera sull'ordine del giorno per l'organizzazione di convegni, congressi e quant'altro di similare e sui temi di studio dei medesimi;
- * cura gli adempimenti richiesti da organismi, istituzioni, enti territoriali, nazionali per quanto attiene alle attività di carattere culturale, di politiche sociali, assistenziali, di sussidiarietà e ricreative;
- * dispone ogni altro atto per il buon funzionamento dell'Associazione sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione che non siano già specificatamente previsti nelle competenze di altri Organi Collegiali;
- * può nominare, nel suo seno, un Comitato Operativo, formato da un minimo di tre ad un massimo di cinque dei suoi componenti come maggiore, più funzionale e pratico esecutivo per l'attuazione dell'esercizio delle funzioni attribuite.

Qualora durante il mandato insorgessero motivi di conflitti interni che impedissero una proficua e serena attività dell'Associazione, il Consiglio Direttivo deve sottoporre la questione al Collegio dei Revisori dei Conti, in qualità di arbitro compositore, ed in caso di mancata ricomposizione, convocare l'Assemblea dei Soci rimettendo il mandato.

ART. 7 – Presidente e Vice Presidente

Il Presidente ha la firma e la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a qualsiasi Autorità Giudiziaria ed Amministrativa. Egli presiede:

- le Assemblee Ordinarie e Straordinarie dei Soci e le riunioni del Consiglio Direttivo;
- cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e rappresenta validamente l'Associazione in ogni altra occasione.

In caso di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri attribuiti dallo statuto al Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte dello stesso alla prima riunione successiva. In caso la ratifica non avvenga, la questione viene portata innanzi il Collegio dei Revisori dei Conti in qualità di arbitro compositore.

Il Vicepresidente, in quanto tale, ha il compito di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e di sostituirlo ogniqualvolta egli sia impossibilitato a svolgerle.

Il Vicepresidente è membro di diritto del Consiglio Direttivo.

In caso d'urgenza e di accertata indisponibilità del Presidente, il Vicepresidente esercita i poteri attribuiti dallo statuto al Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte dello stesso alla prima riunione successiva.

In caso la ratifica non avvenga, la questione viene portata il Collegio dei Revisori dei Conti in qualità di arbitro compositore.

ART. 8 - Segretario Generale

Il Segretario Generale ha il compito di redigere i processi verbali delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dei Soci e delle riunioni del Consiglio Direttivo, e, altresì, alla tenuta, mantenimento e compilazione, in formato elettronico e/o cartaceo, del libro soci, (*tutte le informazioni relative ai soci, lo stato dei versamenti, i numeri di tessera e tutto quello che potrà essere ritenuto utile al fine di garantire una corretta organizzazione. Il libro dei soci dovrà essere aggiornato ad ogni nuovo tesseramento*), del registro degli eventi e delle attività (*che dovrà contenere tutti i documenti prodotti in ogni singola attività svolta dall'associazione annualmente: preventivi, consuntivi, copie di contratti, lettere ed inviti, comunicazioni con le autorità*), del registro delle Assemblee (*che dovrà contenere i verbali di tutte le assemblee tenute dall'associazione, sia ordinarie che straordinarie, nonché i verbali delle assemblee del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti*).

In tale veste è membro di diritto del Consiglio Direttivo.

ART. 9 - Tesoriere

Il Tesoriere è responsabile della redazione annuale, a termini di Statuto, del bilancio consuntivo, della relazione gestionale e del bilancio preventivo che tutte dovrà presentare al Consiglio Direttivo per le dovute successive approvazioni.

In particolare, è tenuto al mantenimento del registro delle fatture che, in copia, dovranno essere consegnate al Segretario per l'archiviazione prescritta.

Inoltre, è tenuto a fornire, entro tempi ragionevoli, chiarificazioni e sunti delle situazioni economico-patrimoniali a qualunque Socio ne faccia richiesta.

La richiesta deve essere motivata ed appoggiata da un altro Socio.

Il Tesoriere resta formalmente in carica, anche in caso di dimissioni e/o di decadenza per qualsivoglia motivo o ragione, nel Consiglio Direttivo di cui è membro, fino alla nomina del nuovo Tesoriere.

ART. 10 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 (*tre*) membri effettivi e da 2 (*due*) membri supplenti e resta in carica per 4 (*quattro*) anni. I suoi membri sono rieleggibili.

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei Soci. Gli altri membri dal Consiglio Direttivo,

Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce la prima volta 15 (*quindici*) giorni dall'elezione, presso la sede dell'Associazione, su convocazione del Presidente medesimo per ricevere le consegne dal Collegio uscente e prendere cognizioni dei procedimenti in corso.

E' convocato invece dal proprio Presidente ogni 6 (*sei*) mesi ed ogni qualvolta lo richiedano due membri effettivi.

I componenti concordano le modalità di convocazione.

Di ogni riunione viene redatto il verbale su apposito libro, che deve essere conservato agli atti della Sede dell'Associazione, e trasmettere successivamente al Consiglio Direttivo, in copia.

Qualora nei verbali e nelle rispettive relazioni venissero formulati rilievi alla gestione, il Collegio deve informare tempestivamente il Presidente dell'Associazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti redige una relazione annuale sull'amministrazione economico-finanziaria dell'Associazione nella quale esprime il proprio parere sul bilancio.

I Componenti del Collegio dei Revisori decadono qualora non partecipino ad almeno 3 (*tre*) riunioni consecutive senza giustificato motivo.

Nel caso in cui venga a mancare uno dei Revisori, subentra il supplente nel rispetto della suddivisione prevista dallo Statuto.

Gli eventuali compensi professionali, per i Revisori non Soci, non potranno eccedere quelli stabiliti dal tariffario dei dottori commercialisti approvato sulla base dalle disposizioni legislative in materia vigenti, successive ed integrative.

ART. 11 - Provvedimenti

Qualora il Collegio dei Revisori dei Conti accerti elementi che configurino implicazioni amministrative, ipotesi di reato o comunque di danni per l'Associazione, demanda al Consiglio Direttivo l'iniziativa a tutela degli interessi dell'Associazione stessa.

ART. 12 - Comitato Operativo

Il Comitato Operativo viene nominato, all'occorrenza, dal Consiglio Direttivo per particolari competenze per lo studio e la gestione di materie afferenti:

- l'organizzazione delle risorse umane nelle loro attività associative;
- la programmazione ed i piani culturali e sociali e di quant'altro similare e attività gestionali connesse e relative a quegli aspetti generali di carattere partecipativo;

Il Comitato Operativo potrà nominare, sentiti i pareri decisionali del Consiglio Direttivo, Commissioni Speciali di Studio e di Lavoro per gli approfondimenti culturali, economici, scientifici e sociali attinenti sempre le finalità e gli scopi dell'Associazione.

ART. 13 - Commissione di Studio e di Lavoro

Le Commissioni di Studio e di Lavoro sono strutture operative istituite dal Comitato Operativo, sentito il parere e le decisioni del Consiglio Direttivo.

Il Comitato Operativo determina, per ciascuna Commissione, l'area di competenza, l'ampiezza e la durata di ciascun mandato, la loro composizione con un Consigliere dell'Associazione in qualità di Presidente, coordinatore e con funzioni di referente nell'interesse dell'Associazione stessa.

Le Commissioni di Studio e di Lavoro sono composte e formate da personalità di cultura ed esperte nei vari campi professionali, dottrinali, scientifici e di natura similare. Essi sviluppano, mediante studi approfonditi, analisi, elaborazioni e proposte su particolari problemi emergenti e di attualità, determinandone contenuti, linee, programmi e gli eventuali processi esecutivi e/o innovativi relativi alle realtà della vita.

Il Coordinatore della Commissione: **convoca le riunioni**; stabilisce l'ordine del giorno; dirige i lavori; cura i rapporti con il Comitato Operativo ed il Consiglio Direttivo e le strutture amministrative dell'Associazione; rappresenta l'Associazione nelle sedi in cui la Commissione può e/o deve intervenire.

La Commissione non ha facoltà di spesa. Nel caso fosse necessario sopportare un costo per spese di funzionamento, essa ha l'obbligo di presentare al Consiglio Direttivo l'apposita richiesta di autorizzazione.

La Commissione non può assumere all'esterno del territorio iniziative ed azioni di politica non in linea con quelle dell'Associazione senza il dovuto e necessario parere decisionale del Comitato Operativo, né può impegnare lo stesso sodalizio senza un preventivo assenso del Comitato Operativo e, comunque, sempre del necessario parere decisionale del Consiglio Direttivo.

La Commissione decade con l'assolvimento dell'incarico assegnato nei tempi, limiti e modalità previste nei contenuti del mandato concesso e recepito.

ART. 14 - Bilancio Consuntivo

Il bilancio consuntivo unitamente alla nota integrativa sono redatti dal Tesoriere nel rispetto delle leggi in materia e sulla scorta dello schema tipo del piano dei conti e delle relative indicazioni fornite dalle predette leggi e normative in vigore, successive e modificative disposte per i movimenti associativi.

Il bilancio consuntivo deve essere, in ogni modo, redatto rispettando i principi della chiarezza e di completezza al fine di rappresentare in modo trasparente, veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione.

Il bilancio consuntivo è fatto proprio, con regolare deliberazione, dal Consiglio Direttivo.

Deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione e sulle attività svolte predisposta dallo stesso

Consiglio Direttivo, che diverrà parte integrante del rendiconto, e saranno sottoposti all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. Unitamente al bilancio consuntivo ed alla relazione sulla gestione e sulle attività svolte, verrà sottoposta all'Assemblea dei Soci per l'approvazione anche la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Avanzo di gestione

Quando il bilancio consuntivo presenta un avanzo di gestione, su proposta del Consiglio Direttivo, spetta all'Assemblea dei Soci deliberare la sua destinazione.

L'avanzo di gestione, fermo restando il divieto di procedere alla distribuzione di utili anche in modo indiretto, deve essere obbligatoriamente impegnato in una o più delle seguenti forme:

- per coprire eventuali disavanzi degli anni precedenti;
- per altre iniziative comunque volte alla realizzazione delle finalità, scopi e attività previste dallo Statuto.

Disavanzo di gestione

Se in conseguenza di eventi impreveduti e/o imprevedibili dal rendiconto consuntivo emergesse un disavanzo di gestione, su proposta del Consiglio Direttivo e con parere in merito contenuto nell'apposita relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, spetta all'Assemblea dei Soci deliberare la sua copertura anche, per tal fine, utilizzando le risorse patrimoniali finanziarie dell'Associazione.

ART. 15 - Bilancio di Previsione

Il bilancio di previsione è il documento amministrativo di programmazione economica-finanziaria dell'Associazione per l'esercizio successivo alla sua redazione.

Il bilancio di previsione viene redatto dal Tesoriere, sulla scorta dello schema tipo del piano dei conti e delle relative indicazioni fornite dalle predette leggi e normative in vigore, successive e modificative disposte per i movimenti associativi.

Il bilancio di previsione, redatto secondo i principi di prudenza (*entrate certe – spese previste*), deve tenere conto sia delle risultanze contabili del bilancio consuntivo dell'anno precedente e di quello ancora in corso di formazione, sia di altre variabili ragionevolmente prevedibili.

L'obiettivo del bilancio preventivo è, comunque, il raggiungimento del pareggio economico-finanziario tra i proventi e gli oneri di pertinenza dell'esercizio.

Il Tesoriere dovrà integrare il bilancio preventivo annuale con una relazione illustrativa generica per quelle voci di entrate e uscite correnti e, di particolare analisi, per quelle di importanza e/o volume di spesa.

Il bilancio preventivo è fatto proprio, con regolare deliberazione, dal Consiglio Direttivo e, accompagnato dalla relazione, ad integrazione del bilancio medesimo, sulle gestioni delle attività da svolgere, sarà sottoposto all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

Letto e confermato dall'Assemblea dei Soci del 04.04.2019